COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 156 del 01-10-2026

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 151 DEL 22/09/2026 – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI ELIMINATO PERICOLO.

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 12/08/2026 veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 142, a seguito dell'avvenuto dissesto nell'area cortilizia privata, finalizzata alla verifica dei sottoservizi;
- In data 22/09/2026 veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 151, a seguito dell'apertura di una cavità nell'area circostante la verticale del fabbricato ubicato alla I Traversa Armando Diaz 19, con la quale venivano impartite le necessarie prescrizioni finalizzate al ripristino dei sottoservizi, alla messa in sicurezza della zona e all'esecuzione delle verifiche statiche;

Premesso altresì che:

Con i provvedimenti sopra richiamati veniva disposto:

- L'immediata esecuzione di tutte le opere necessarie alla verifica e al ripristino dei sotto servizi;
- L'esecuzione delle verifiche tecniche necessarie ad accertare la stabilità dell'area e, qualora necessario, l'esecuzione di tutte le opere strutturali indispensabili alla messa in sicurezza della verticale interessata dallo sgombero, nonché la trasmissione a questo Ente, al termine dei lavori, del Certificato di Eliminato Pericolo, redatto da tecnico abilitato;

Visto :

- Il Certificato di Eliminato Pericolo, acquisito al protocollo generale in data 26-09-2026 al n. 74869 a firma del Arch. Giancarlo Galluccio, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli (Na) con il n° 5144, con il quale il tecnico incaricato, nell'ambito delle proprie competenze professionali, certifica l'avvenuta eliminazione delle condizioni di pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, con riferimento alle opere e agli accertamenti eseguiti;

Considerato che:

- Le risultanze contenute nel Certificato di Eliminato Pericolo costituiscono documentazione tecnica prodotta da professionista abilitato nell'ambito delle proprie competenze professionali;

Dato atto che:

- Alla luce delle predette risultanze tecniche, risultano venute meno le condizioni di pericolo statico che avevano determinato l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 151 del 22/09/2026, limitatamente al fabbricato che può essere praticato in ogni sua parte abitativa ad esclusione dell'area cortilizia recintata ed in via di ultimazione per quanto riguarda il rinterro e successiva ripavimentazione;
- Permane, invece, la necessità di effettuare il monitoraggio del sottosuolo dell'area cortilizia con verifica e redazione di relazione geologica eseguita da un tecnico abilitato;

Ritenuto, pertanto, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti e, in particolare, del Certificato di Eliminato Pericolo sopra richiamato, di dover procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 151 del 22/09/2026, limitatamente alle prescrizioni e agli effetti riferiti alle condizioni di pericolo oggetto degli accertamenti tecnici attestati nel predetto certificato, con espressa esclusione dell'area cortilizia recintata ed in via di ultimazione delle lavorazioni di rinterro e ripavimentazione;

Visti:

- L'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

documento omissis ai fini della pubblicazione

- L'art. 2 del D.M. 1° agosto 2008, relativo alle competenze del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

A tutela della pubblica e provata incolumità, ai proprietari degli immobili, di garantire nel tempo la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria;

COMUNICA CHE

- Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti;
- In caso di inadempienza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 e 677 del Codice Penale;
- In caso di accertata inottemperanza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, nei modi e nei termini di legge, con recupero delle spese sostenute a carico degli obbligati;

DISPONE

- La revoca parziale dell'ordinanza n. 151 del 22-09-2026;
- La notifica ai seguenti soggetti:
  - **All'Amministratore pro tempore *** OMISSIS ****** *OMISSIS* ***;**
  - Al Comando di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e al Settore IV e VII;
- Che la presente ordinanza sia affissa in albo pretorio secondo i termini di legge;

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli: 3, comma 4 e 11, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni;
- Che il Responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Amedeo Ascione. Dipendente del Settore VI LL.PP. del Comune di Casoria.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione